

Il nuovo Codice del processo amministrativo

Con Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 è stato pubblicato il Codice del processo amministrativo. Il nuovo Codice regola il processo amministrativo, allo scopo di snellirne le procedure, e stabilisce le nuove regole in materia di controversie amministrative, quali i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e al Consiglio di Stato. Le nuove norme entrano in vigore a partire dal 16 settembre 2010.

Il Codice è così suddiviso:

- Libro Primo “Disposizioni Generali”
- Libro Secondo “Processo Amministrativo di Primo Grado”;
- Libro Terzo “Impugnazioni”;
- Libro Quarto “Ottemperanza e Riti Speciali”;
- Libro Quinto “Norme Finali”
- Allegato 2 “Norme d’attuazione”;
- Allegato 3 “Norme transitorie”;
- Allegato 4 “Norme di coordinamento e abrogazioni”.

A fronte di un atto della P.A. ritenuto illegittimo, il Codice prevede quattro possibili azioni, anche cumulabili tra loro:

- l’azione di annullamento, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere da parte della P.A.: è proponibile dinanzi al giudice amministrativo nel termine di decadenza di 60 giorni;
- l’azione di condanna nei confronti della P.A., proponibile dinanzi al giudice amministrativo;
- l’azione risarcitoria, per lesione di interessi legittimi: è proponibile entro il termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento amministrativo, se il danno deriva direttamente da questo; questa azione non è proponibile nel caso in cui si sarebbero potuti evitare danni usando la ordinaria diligenza, anche mediante l’impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi ritenuti illegittimi;
- l’azione avverso il silenzio della P.A.: è proponibile, anche senza previa diffida (con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato) fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e, in caso di totale o parziale accoglimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a 30 giorni. Se congiuntamente viene proposta anche un’azione di risarcimento del danno, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

I contenuti necessari di un ricorso sono specificati all’art. 40:

- gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
- l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l’indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
- la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

All’art. 41 invece sono indicate le procedure di notificazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

All’art. 116, invece, viene regolato il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi: è stabilito che contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso al giudice amministrativo è proponibile entro 30 giorni dalla conoscenza

della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

Il decreto ha riordinato anche i riti speciali, eliminando quelli ritenuti superflui o comunque desueti e riportando all'interno del Codice le disposizioni relative ai riti speciali mantenuti.

Nell'Allegato 4 del decreto sono, quindi, riportate le norme di coordinamento e le abrogazioni. Sono abrogate tutte le disposizioni normative ridisciplinate con il nuovo Codice e quelle incompatibili con le nuove disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 delle preleggi del Codice civile (disposizioni sulla legge in generale): dal rinvio a tale articolo si comprende la *ratio* di queste abrogazioni, in quanto tale norma stabilisce che, oltre all'abrogazione espressa di una legge, è prevista anche l'abrogazione tacita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia.

Vengono confermati alcuni riti speciali quali ad esempio quello in materia di accesso ai documenti amministrativi, in materia di silenzio inadempimento ed in materia di appalti pubblici (mediante assorbimento delle disposizioni di cui al recente D.Lgs. n. 53/10) mentre, altri, vengono abrogati, come, ad esempio, il ricorso preventivo al Consiglio di Stato e quello di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri generali delle organizzazioni di volontariato e dai registri delle associazioni di promozione sociale.

Abrogate anche le disposizioni della Legge n. 241/90 relative ai ricorsi esperibili (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ritenuti incompatibili in quanto disciplinati dal nuovo Codice.

Viene quindi espressamente abrogato l'art. 6, comma 5 della Legge n. 266/1991. La norma disponeva quanto segue *“contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dai registri generali delle organizzazioni di volontariato è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini”*.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al nuovo decreto, non v'erano applicazioni pratiche o esigenze di celerità particolare che giustificassero il mantenimento di tale rito processuale. È da ritenere, pertanto, non più efficace anche la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29/93 che, a proposito dei ricorsi avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione dal registro, rinviava a quanto disposto dall'art. 6, comma 5 della Legge 266.

Sulla base delle considerazioni fin qui espresse, è da ritenere, pertanto, che nei casi di diniego di iscrizione al registro e nei casi di cancellazione dal registro, saranno esperibili le procedure (sopra descritte) di tutela e di ricorso amministrativo contenute nel nuovo Codice.